



IVANA PANELLA
NOTAIO

Repertorio n. 1449

Raccolta n. 1210

**COSTITUZIONE DI SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA a R.L.
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di ottobre,

(22 ottobre 2024)

In Cesenatico, presso il mio Studio alla Via Fiorentini n. 46. Avanti a me dottoressa **Ivana Panella**, notaio in Cesenatico, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini,

SI COSTITUISCE

SACCHETTI Denis, nato a Cesena (FC) il 2 gennaio 1986, residente a Cesena (FC) in Via Secondo Casadei n. 50, codice fiscale SCC DNS 86A02 C573Q, di cittadinanza italiana.

Detto comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - DENOMINAZIONE

Il signor SACCHETTI Denis costituisce, ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36, una Società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata con la denominazione:

"MOTOCLUB ELEVEN Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata", in sigla "MOTOCLUB ELEVEN S.S.D. a R.L.".

Art. 2 - SEDE

La società ha sede legale in Cesenatico (FC). Ai fini dell'iscrizione del presente atto nel competente Registro delle Imprese si precisa che l'indirizzo della sede legale della società è stabilito in Via Giuseppe Giusti n. 9.

Art. 3 - OGGETTO SOCIALE

La società, esclusa ogni finalità lucrativa e quindi con espresso divieto di distribuzione di utili ai soci sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, anche in sede di scioglimento e successiva liquidazione, svolge in via stabile e principale la promozione e l'organizzazione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal CONI, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina secondo le direttive della Federazione Motociclistica Italiana alla quale si affilierà, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle stesse, operando dunque per la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle specialità sportive motociclistiche, organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni sul territorio, regionale, nazionale e internazionale.

L'attività meglio risulta dallo Statuto di cui a seguito.

Art. 4 - DURATA

La durata della società è a tempo indeterminato.

Art. 5 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre del

Registrato
a **CESENA**
il **25 ottobre 2024**
n. **8822**
Serie **1T**
pagati € **356,00**

Iscritto nel
Registro Imprese
di **ROMAGNA -
FORLÌ-CESENA e RIMINI**
il **29 ottobre 2024**
prot. **87690**

2024.

Art. 6 - NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

La Società è retta dalle norme di legge in materia di società a responsabilità limitata nonché dallo Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A"; statuto che costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo.

Si conviene che in caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Art. 7 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La società sarà amministrata da un amministratore unico in persona del signor SACCHETTI Denis, come sopra generalizzato e domiciliato per la carica presso la sede sociale, avendo preso atto della dichiarazione, pervenuta alla società, in riferimento all'inesistenza, a suo carico, della cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c., di decadenza e di interdizioni dall'ufficio di amministratore in uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il signor Sacchetti Denis accetta la carica.

All'Amministratore Unico è affidata, fino a revoca o dimissioni, la gestione ordinaria e straordinaria della società nonché la rappresentanza della società e può compiere tutti gli atti ed operazioni necessari ed occorrenti per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto in modo tassativo riservano alla decisione dei soci.

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico nonché agli altri titolari di cariche, come meglio specificato nell'allegato Statuto.

L'Amministratore Unico potrà compiere tutte le pratiche occorrenti per la legale costituzione della Società, essendo delegato ad apportare al presente atto quelle integrazioni, soppressioni e modifiche che fossero necessarie per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

**Art. 8 - CAPITALE SOCIALE - QUOTE DI PARTECIPAZIONE -
CONFERIMENTI**

Il capitale sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e compete per intero all'unico socio SACCHETTI Denis che lo sottoscrive.

Si dà atto che l'intero capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero), è stato versato in data odierna mediante un assegno circolare non trasferibile n. 2300720185-10, emesso in data 22 ottobre 2024 da Crédit Agricole Italia S.p.a. filiale di Cesena.

Art. 9 - SPESE

Il componente dà atto che l'importo globale delle spese per la costituzione della società ammontano approssimativamente a circa euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero centesimi).

Art. 10 - PRIVACY

Il componente presta il suo consenso al trattamento dei dati

personali in relazione alla presente operazione ed alla loro conservazione nella banca dati in conformità delle vigenti disposizioni legislative e dichiara di aver ricevuto da me notaio la relativa informativa ai sensi delle leggi vigenti.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, unitamente a quanto allegato, al comparente che lo dichiara conforme alla sua volontà.

Lo stesso consta di due fogli scritti su sei pagine in parte da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e in parte da me notaio, in parte con sistema elettronico e in parte a penna.

Sottoscritto alle ore dodici e minuti cinquanta.

F.to Sacchetti Denis

Ivana Panella Notaio

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione, sede e domiciliazione dei soci

1. È costituita la Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata denominata

"MOTOCLUB ELEVEN Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata".

La denominazione sociale, quando consentito dalla legge, potrà essere anche così sintetizzata: "MOTOCLUB ELEVEN S.S.D. a R.L.".

2. La Società ha sede in Via Giuseppe Giusti n. 9, Cesenatico (FC) come risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

3. Compete all'organo amministrativo la facoltà di istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate. L'organo amministrativo può altresì deliberare in merito al trasferimento della sede sociale in altro indirizzo dello stesso Comune ove la Società è ubicata.

4. Compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, nonché la decisione sul trasferimento della sede sociale in altro Comune rispetto a quello in cui la Società è ubicata.

5. Per tutti i rapporti con la Società, il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, è quello risultante dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

Articolo 2 - Oggetto

1. La Società è senza fine di lucro. Eventuali utili ed avanzi di gestione dovranno, pertanto, essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio e non potranno essere distribuiti in alcun modo, anche indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e ss. del D.lgs. n. 36/2021.

2. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi e ai fini della qualifica di SSD, la Società dovrà risultare iscritta nell'apposito Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) di cui all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2021.

2.1 La Società si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché alle disposizioni statutarie e rego-

lamentari delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva cui la medesima delibererà di affiliarsi.

3. La Società esercita, in via stabile e principale, la promozione e l'organizzazione di attività sportive connesse alla pratica del motociclismo, per come disciplinata e riconosciuta dal CONI, mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di detta disciplina secondo le direttive della Federazione Motociclistica Italiana alla quale si affilierà, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle stesse, operando dunque per la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle specialità sportive motociclistiche, organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni sul territorio regionale, nazionale e internazionale.

4. L'attività istituzionale della Società, coerentemente alle disposizioni imposte dal CONI, potrà comprendere inoltre:

a) l'organizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte alla propaganda del valore sociale, culturale e sportivo del motociclismo ed alla diffusione dell'educazione al valore sportivo fra gli utenti, anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento;

b) l'organizzazione e la promozione di tutte le iniziative volte alla tutela dell'ambiente e del territorio, in partico-

lare, nell'ambito della circolazione in fuoristrada nonché l'organizzazione e la promozione di tutte le iniziative connesse alla struttura di volontariato connesso o meno al mondo motociclistico.

5. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, la Società potrà, tra l'altro, svolgere anche attività secondarie e strumentali, purché strettamente connesse al fine istituzionale, prevalentemente in favore dei propri soci o tesserati, quali:

5.1 Svolgere attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché di aggiornamento e perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva stessa, impegnandosi, a tutela della salute dei tesserati, alla repressione dell'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli stessi nelle attività sportive; l'istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.

5.2 Organizzare e attuare programmi didattici finalizzati all'avvio, all'aggiornamento ed al perfezionamento della pratica sportiva dilettantistica, amatoriale ed agonistica, compresi studi, corsi, stage di insegnamento e pubblicazioni al fine di diffondere le discipline sportive.

5.3 Assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti di ogni tipo, pubblici e privati, curan-

done anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti, posti di ristoro, macchine automatiche di distribuzione, strutture ricettive e spacci di prodotti sportivi - quali abbigliamento e articoli sportivi- posti all'interno degli impianti stessi, proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati.

5.4 Assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, *know-how* e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazioni di dati per conto proprio e per conto di terzi, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di *import - export*), finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

5.5 Assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, concedere finanziamenti, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, acquistare e cedere crediti.

5.6 Promuovere lo sviluppo di attività ricreativa, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, eventi e manifestazioni e, in generale, l'attività svolta da soci o tesserati

anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, feste, sagre, manifestazioni competitive, non competitive, di rilevanza storica e/o commemorative e, lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche di mercato in ambito motociclistico, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;

5.7 Promuovere e realizzare l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione e la manutenzione ordinaria di impianti, motoveicoli e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo, nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;

5.8 Promuovere, incentivare e realizzare l'attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di attività, posto di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;

5.9 Promuovere, incentivare e realizzare l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi degli utenti dei motoveicoli ed allo sviluppo delle attività motoristiche, nonché ogni forma di assistenza giuridica, tecnica, didattica e assicurativa; nonché qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli

atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

6. La Società potrà, inoltre concedere e assumere appalti, contrarre mutui, chiedere il contributo ed il concorso dello Stato, di Enti pubblici e di altre persone fisiche o giuridiche, potrà consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni sociali, anche a favore di istituti di credito.

Articolo 3 - Durata della Società

La Società è a tempo indeterminato.

Articolo 4 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

1. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI cui delibererà di affiliarsi e ai fini della qualifica di SSD, la Società dovrà risultare iscritta nell'apposito Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RNASD) di cui all'art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 39/2021.

2. La Società si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché alle disposizioni statutarie e regolamentari delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e/o degli Enti di promozione sportiva

cui la medesima delibererà di affiliarsi.

3. La Società si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché tutte le decisioni che le Autorità federali dovessero prendere in eventuali vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva dilettantistica.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE e

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Articolo 5 - Capitale sociale e sue variazioni

1. Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote ai sensi di legge.

2. La Società potrà aumentare il capitale sociale solo mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura.

3. L'aumento di capitale mediante nuovi conferimenti potrà avvenire con conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, comprese le prestazioni d'opera e di servizi di soci a favore della Società.

4. Il conferimento potrà anche essere effettuato attraverso la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio verso la Società.

5. È espressamente esclusa la possibilità di aumento del capitale sociale a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in quanto incompatibile con il principio di assenza di scopo di lucro e di distribuzione anche indiretta di utile o avanzi di gestione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, D.lgs. n. 36/2021.

6. L'aumento di capitale sociale si effettua secondo le modalità previste dagli articoli 2481 e 2481 -bis c.c.

Articolo 6 - Quote di partecipazione e loro trasferimento

1. Le partecipazioni sociali non sono trasferibili per atto tra vivi né rivalutabili. Sono ammessi trasferimenti delle quote sociali esclusivamente per successione a causa di morte.

2. Ai fini del divieto di cui al comma precedente, si precisa che per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto delle quote di partecipazione o di qualsiasi diritto sulle stesse, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

3. Tutti i Soci dovranno essere tesserati alla FMI nel rispetto della specifica regolamentazione federale.

4. Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento da parte degli altri soci.

5. In tal caso, gli eredi o i legatari del socio defunto

dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 30 (trenta) giorni dalla morte.

6. Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, l'erede o il legatario non potrà acquisire la qualità di socio, né sarà legittimato all'esercizio del diritto di voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la Società se non a favore di altro socio.

7. In caso di comproprietà di una partecipazione sociale derivata dal trasferimento della stessa per successione a causa di morte, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Articolo 7 - Recesso del socio

1. Considerato il divieto assoluto di trasferimento delle quote sociali di cui al precedente articolo 8, il socio, ai sensi del vigente art. 2469, comma 2, c.c., può recedere in qualsiasi momento dalla Società.

2. Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) il cambiamento del tipo di società;
- c) la decisione di fusione o di scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;

- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, co.3, c.c.;
- h) l'aumento di capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi;
- i) la modifica dei diritti individuali dei soci di cui all'art.2468 c.c., qualora la delibera non sia assunta all'unanimità e il presente statuto lo consenta.

3. Il recesso spetta inoltre in tutti gli altri casi previsti dalla legge

4. Il socio che intende recedere dalla Società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite posta elettronica certificata.

5. La raccomandata o la PEC deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

6. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

7. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se la Società revoca la delibera che lo le-
gittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.

Articolo 8 - Esclusione

1. Il socio può essere escluso dalla Società al verificarsi delle seguenti circostanze:

a) la dichiarazione di interdizione o di inabilitazione o di fallimento del socio;

b) il compimento di atti dannosi per la Società nell'esclusivo perseguimento di un fine estraneo all'attività sociale esercitata o di un interesse proprio o di un familiare o convivente

2. L'esclusione del socio è decisa dall'assemblea dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Nel computo della maggioranza richiesta non va considerata la presenza del socio interessato dal procedimento.

3. L'esclusione è comunicata senza indugio al socio escluso e ha effetto trenta giorni dopo la spedizione della comunicazione; entro il medesimo termine il socio escluso può ricorrere al Collegio arbitrale. In caso di ricorso sono sospesi gli effetti della decisione di esclusione fino alla decisione del Collegio arbitrale.

4. Dall'invio della comunicazione di esclusione, fatta sal-

va la sospensione degli effetti di cui sopra, decorrono i termini di cui all'art. 2473 C.C. per la liquidazione della partecipazione al socio escluso.

Articolo 9 - Finanziamenti dei soci

1. La Società può acquisire, previo consenso individuale del socio, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi, salva diversa determinazione risultante da atto scritto. Il tutto nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.

2. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci, anche non in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, con le modalità e i limiti di cui alla normativa tempo per tempo vigente in materia di raccolta del risparmio.

3. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci si applica l'art. 2467 c.c. 4.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETÀ, DECISIONI DEI SOCI e ASSEMBLEA

Articolo 10 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) l'Organo di controllo e di revisione legale dei conti (se

nominato in forza di legge o per deliberazione dei soci).

Articolo 11 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie espressamente attribuite alla loro competenza in base alle previsioni del presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, nei limiti di quanto previsto all'art. 8, commi 3, 4 e 4-bis del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni;

b) la nomina degli amministratori;

c) nei casi previsti all'art. 2477 c.c., la nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;

d) le modificazioni statutarie o dell'atto costitutivo;

e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro Imprese e in regola con i versamenti del capitale sottoscritto o con i conferimenti dovuti. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

4. Le decisioni dei soci possono essere adottate, oltre che in sede assembleare di cui all'art. 12 del presente Statuto, anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

5. Le decisioni concernenti la nomina degli amministratori, le modificazioni statutarie e dell'atto costitutivo o il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci devono essere adottate in sede assembleare.

6. In ogni caso, le decisioni dei soci devono essere adottate in sede assembleare qualora lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

7. Delle decisioni dei soci deve essere redatto apposito verbale, trascritto nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478, comma 1, n. 2) c.c..

Articolo 12 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano della Società.

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, se adottate nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, vincolano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo ogniqualvolta sia ritenuto opportuno e, comunque, qualora ne facciano richiesta, tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

3. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico, ivi inclusi telefax e posta elettronica ordinaria e /o certificata, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

4. L'Assemblea è convocata, di regola, presso la sede sociale. L'Assemblea potrà svolgersi anche con modalità telematiche, purché ne sia dato atto nel verbale e sia garantita in ogni momento:

- a. l'individuazione dei partecipanti;
- b. la possibilità per ciascun partecipante di intervenire, nonché di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- c. la contestualità dell'esame e della deliberazione.

5. In caso di Assemblea svolta con modalità telematiche, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui siano conte-

stualmente presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

6. L'Assemblea dei soci è presieduta, a seconda del modello organizzativo prescelto, dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o assenza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato atto nel verbale.

7. Il presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, designato di volta in volta dalla maggioranza semplice dei presenti.

8. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea tramite delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo telefax o posta elettronica. In tal caso, la relativa documentazione è conservata nel libro delle decisioni dei soci, secondo quanto prescritto all'art. 2478, comma 1, n. 2), c.c.

9. L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

10. L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta. Nel caso in cui la delibera abbia ad oggetto modifiche statutarie o dell'atto costitutivo o il compimento di operazioni che com-

portano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, l'Assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

11. Delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto apposito verbale, trascritto nel libro delle decisioni dei soci ai sensi dell'art. 2478, comma 1, n. 2) c.c..

Le decisioni dei soci che non sono state adottate in conformità alle disposizioni del presente Statuto possono essere impugnate dai soci dissenzienti, da ciascun amministratore e dall'Organo di controllo entro 90 (novanta) giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. Si applicano le disposizioni dell'art. 2479-ter c.c..

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE,

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 13 - Organo amministrativo

1. La Società può essere amministrata:

- a) da un amministratore unico;
- b) da più amministratori, mediante costituzione di un Consiglio di Amministrazione, da 2 a 7.

2. In caso di nomina di più persone, l'amministrazione della Società può essere ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente ai sensi degli articoli 2257 e 2258 del c.c.. Spetta in ogni caso all'Organo amministrativo la redazione del

progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione e le decisioni di aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2481 c.c.

3. La scelta del modello di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'art. 2479 c.c..

4. L'Organo amministrativo compie le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale ed è investito delle competenze attribuitegli dalle previsioni del presente Statuto.

5. L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci. In ogni caso, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

6. I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica per tre esercizi o per il periodo fissato all'atto della nomina e sono rieleggibili.

7. Gli amministratori sono nominati e revocati con decisione dei soci assunta in sede assembleare, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo. La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione che attesti l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2382 c.c., nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea. Nel caso in cui gli amministratori siano

nominati a tempo indeterminato, l'Assemblea dei soci può revocarli dalla carica anche in assenza di giusta causa.

8. Entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel Registro Imprese, indicando il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza della Società, precisando se disgiunta o congiunta.

Si applica il disposto dell'art. 2383, comma 5, c.c..

9. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. È fatto divieto agli amministratori della Società di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. n. 36/2021.

Articolo 14 - Consiglio di Amministrazione

1. Quando l'amministrazione della Società è affidata a più persone, queste costituiscono il Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per la predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio. Il Consiglio di Amministrazione è convocato ogni-

qualvolta ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo (1/3) del capitale sociale.

3. La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche telematico, ivi inclusi telefax e posta elettronica, purché idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese almeno otto (8) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, presso la sede sociale. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con modalità telematiche, purché ne sia dato atto nel verbale e sia garantita in ogni momento:

- d. l'individuazione dei partecipanti;
- e. la possibilità per ciascun partecipante di intervenire, nonché di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione necessaria;
- f. la contestualità dell'esame e della deliberazione.

5. Se il Consiglio di Amministrazione è svolto con modalità telematiche, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui siano contestualmente presenti il Presidente e il Segretario verbalizzante.

6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente

del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancanza o assenza, dal consigliere più anziano per età.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento delle riunioni e accerta i risultati delle votazioni.

Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato atto nel verbale.

8. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato di volta in volta dalla maggioranza semplice dei presenti.

9. Ciascun amministratore può farsi rappresentare tramite delega scritta, consegnata al delegato anche a mezzo telefax o posta elettronica ordinaria e/o certificata. La relativa documentazione è conservata nel libro delle decisioni degli amministratori.

10. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri.

11. Il Consiglio di Amministrazione, validamente costituito, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

12. Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale, trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

13. Le decisioni dell'Organo amministrativo che non sono state adottate in conformità alle disposizioni del presente Statuto possono essere impugnate dagli amministratori dissenzienti, e

dall'Organo di controllo entro 90 (novanta) giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni degli amministratori. Si applicano le disposizioni dell'art. 2479-ter c.c..

14. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso, dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

15. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 2381 c.c..

16. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 2475-ter c.c. in tema di conflitto di interessi, nonché le disposizioni dell'art. 2476 c.c. in tema di responsabilità degli amministratori e controllo dei soci.

Articolo 15 - Rappresentanza sociale

1. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

2. La rappresentanza della Società in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale e internazionale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e /o all'Amministratore Unico.

3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può nominare direttori e procuratori speciali e può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che di-

sgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società e, eventualmente, a terzi.

Articolo 16 - Amministratore unico

1. Qualora l'amministrazione della Società sia affidata ad un Amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, ivi inclusa la rappresentanza sociale e i poteri indicati nell'articolo precedente.

2. L'Amministratore Unico avrà l'obbligo di sottoporre ai soci, con richiesta di riscontro scritto di questi ultimi, le questioni di maggior rilievo e quelle che potrebbero comportare per la società situazioni economicamente gravose e/o impegni di lungo termine.

Articolo 17 - Organo di controllo e revisore legale dei conti

1. Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci nomina un Organo di controllo, monocratico o collegiale.

2. Nel caso di Organo di controllo monocratico, il sindaco incaricato dovrà essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c.

3. Se l'Organo di controllo si compone di più persone, queste costituiscono il Collegio sindacale. Il Collegio sindacale si compone di un numero variabile da tre a cinque membri effettivi, soci o non soci, e da due sindaci supplenti. In tal caso, almeno uno dei membri deve rientrare tra le categorie di sog-

getti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. La nomina del Presidente del Collegio sindacale è riservata all'Assemblea dei soci.

4. Trovano applicazione le cause di decadenza e di ineleggibilità di cui all'art. 2399 c.c..

5. Il primo Organo di controllo è nominato nell'atto costitutivo.

6. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e sono revocabili solo per giusta causa. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.

7. La nomina dei sindaci, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, nonché la cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura dell'Organo amministrativo, nel Registro Imprese entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla nomina. Si applicano le disposizioni dell'art. 2401 c.c.

8. All'atto della nomina, l'Assemblea dei soci determina altresì la retribuzione dei componenti dell'Organo di controllo per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

9. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-

strativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedendo agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11. Delle attività dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, trascritto su apposito libro tenuto a norma di legge.

12. Quando obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'Assemblea dei soci nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13. L'incarico di revisione legale dei conti può essere affidato al medesimo Organo di controllo, a condizione che quest'ultimo sia iscritto nell'apposito registro dei revisori legali o, nel caso di Collegio sindacale, che il collegio sia interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

AFFILIATI, TESSERAMENTO e CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Articolo 18 - Tesserati

1. Sono tesserati i soci, gli atleti dilettanti, nonché tutti coloro che, previo pagamento del contributo annuale, sono ammessi a frequentare le attività, i corsi, le strutture, gli impianti sportivi della Società, al fine di partecipare e praticare le attività sportive dilettantistiche e ricreative di cui al presente Statuto.

2. I tesserati devono essere in possesso di idoneo tesseramento presso una delle Federazioni sportive nazionali, Discipline Sportive Associate e/o Enti di promozione sportiva cui la Società delibererà di affiliarsi.

3. Tutti i tesserati non soci godono dei medesimi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri determinati dalle norme e dai regolamenti delle autorità sportive.

4. Per ottenere l'ammissione, l'aspirante affiliato dovrà presentare apposita domanda rivolta all'Organo amministrativo della Società.

Per i soggetti minorenni, la domanda dovrà essere presentata da uno dei genitori o da chi ne detiene la responsabilità genitoriale. L'iter di ammissione dei tesserati non soci è dettagliatamente specificato nel Regolamento emanato dall'Organo amministrativo.

5. I tesserati hanno diritto a partecipare alla vita della Società, alle attività che la stessa pone in essere, nonché di utilizzare le strutture sportive della stessa, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti da apposito Regola-

mento, approvato ed emanato con deliberazione dell'Organo Amministrativo. Il medesimo Regolamento si occupa altresì di specificare i doveri dei tesserati.

6. L'Organo amministrativo delibera in merito alle domande di ammissione degli aspiranti tesserati e cura la tenuta del libro dei tesserati, che potrà essere sostituito dall'elenco dei tesserati rilasciato dagli Organismi Sportivi cui la Società è affiliata.

Articolo 19 - Contributi annuali dei tesserati

1. Tutti i tesserati, ad esclusione dei soci, sono tenuti a corrispondere un contributo annuale, liberamente determinabile dall'Organo.

2. I contributi annuali non sono trasmissibili, neppure a causa di morte, né rivalutabili.

3. Il tesserato non in regola con il pagamento dei contributi non può esercitare i relativi diritti.

TITOLO VI

ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO e TITOLI DI DEBITO

Articolo 20 - Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. L'Assemblea che approva il bilancio deve essere convocata per l'approvazione dello stesso entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto

della Società, l'assemblea che approva il bilancio può essere convocata per la sua approvazione entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'utile di esercizio risultante dal bilancio è destinato allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, salvo quanto disposto all'art. 8, commi 3, 4 e 4-*bis* del D.lgs. n. 36/2021.

4. Riguardo agli eventuali utili e avanzi, è lasciato all'arbitrio dell'assemblea, in qualunque momento, la scelta, in alternativa, tra:

- destinarli all'attività statutaria di cui al precedente articolo 2 oppure a incremento del patrimonio. È in questo caso vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati in favore di soci, lavoratori, collaboratori, componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o qualsiasi ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;

- in deroga alle disposizioni come sopra, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-*bis*, del D.Lgs. 36/2021, deliberare la destinazione degli utili, dedotte le eventuali perdite, nella misura prevista dal citato art. 8 comma 3, 4 *bis* e s.m.i.. I contenuti di detta previsione normativa, in quanto applicabili, sono da ritenersi ivi integralmente richiamati.

TITOLO VII

SCIoglIMENTO e DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO,

CLAUSOLA COMPROMISSORIA, FORO COMPETENTE e RINVIO

Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento della Società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'Organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'Organo amministrativo.
3. In caso di scioglimento, cancellazione o estinzione per qualunque causa, il patrimonio della Società risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra associazione o società sportiva dilettantistica con finalità analoghe, ovvero ad altri fini sportivi, tutto in conformità a quanto disposto dall'art.7 co.1 lett. h) del Dlgs. 36/2021 o dalle disposizioni di legge allora vigenti.

Articolo 22 - Clausola compromissoria

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra soci e la Società dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società.
2. Le statuizioni dell'Arbitro vincoleranno irrevocabilmente le parti.
3. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente salvo diversa statuizione dell'arbitro.
4. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale

prevista dalla FMI.

Articolo 23 - Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia di società sportive dilettantistiche, le disposizioni contenute nello Statuto e nei regolamenti FMI, a quelle emanate dal CONI, dal D.lgs. dal 36 al 39 del 2021 e ss.mm.ii., ed in subordine le disposizioni del Codice civile per quanto compatibili.

F.to Sacchetti Denis

Ivana Panella Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Cesenatico, lì 4 novembre 2024